

**Proponente: 31.A**  
**Proposta: 2022/1298**  
**del 20/06/2022**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.D. 638**  
**del 23/06/2022**

**GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E  
DELL'ORGANIZZAZIONE**

**Dirigente: GIUBBANI Dr.ssa Battistina**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 FIGURA CON PROFILO DI FUNZIONARIO RETI SOCIALI – SPECIALIZZAZIONE SERVIZI SOCIALI (CAT. D) DA ASSEGNARE AL SERVIZIO “SERVIZI SOCIALI”.

## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE

Poiché la presente determinazione, oggetto di pubblicazione all'Albo Pretorio, contiene dati personali oggetto di protezione, nel tempo, del cosiddetto "diritto all'oblio", le persone interessate verranno indicate all'interno del provvedimento con le sole iniziali del nome e del cognome e con la posizione in graduatoria. I soggetti interessati saranno meglio generalizzati all'interno della Relazione Allegata al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante non pubblicabile, al fine del principio di pertinenza e non eccedenza e nel rispetto della tutela, nel tempo, del diritto all'oblio degli interessati.

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 29.03.2022, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2022-2024 e la nota di aggiornamento al DUP (Documento Unico di Programmazione);
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 19.04.2022 è stato approvato il "Piano della Performance 2022-24, del Piano Esecutivo di Gestione 2022 (art. 169 del D.Lgs. 267/2000) e relativi allegati";
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 di I.D. del 28.04.2022 sono stati approvati il Rendiconto della Gestione 2021 ed i relativi allegati;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 di I.D. del 28.04.2022 sono stati approvati anche il Bilancio Consuntivo dell'esercizio 2021 dell'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia del Comune di Reggio Emilia ed i relativi allegati, Conto che concorre alla definizione del parametro di spesa di personale unitamente al Rendiconto di Gestione del Comune;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 13.07.2021, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Piano delle Performance 2021-2023, il Piano esecutivo di Gestione 2021 (art. 169 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii) e i relativi allegati;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 35 di I.D. del 06.03.2021, avente ad oggetto "PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE ANNI 2021-2022-2023 – ANNO 2021 PRIMO STRALCIO. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI - RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA" è stato adottato il piano triennale dei fabbisogni di personale dell'Ente per l'anno 2021 - primo stralcio;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 245 del 23.12.2021, avente ad oggetto "PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE - ANNI 2021-2022-2023 – STRALCIO ANNO 2022 E PARZIALE MODIFICA DEL PIANO 2021. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI - RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA" è stato adottato il piano triennale dei fabbisogni di personale dell'Ente - stralcio anno 2022 e parziale modifica del piano 2021;

Vista e richiamata integralmente la **Deliberazione di G.C. n. 245 di I.D. del 23.12.2021** nel cui dispositivo:

- al **punto 1** approvava "... per tutte le motivazioni esposte in premessa, il PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE - ANNI 2021-2022-2023 – stralcio ANNO 2022 e parziale modifica del piano 2021, PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI - RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA di cui all'ALLEGATO 1 nei limiti e con le modalità in essi stabiliti ..." - allegato nel quale si indicavano tutti i limiti e le normative di riferimento in merito al contenimento della spesa del personale ed in materia di assunzioni e di regime vincolistico esistente e si verificava il rispetto da parte del Comune di Reggio Emilia di tutte le suddette condizioni al fine di poter effettuare assunzioni sia a tempo indeterminato che determinato anche per l'anno 2022, secondo quanto autorizzato nell'Allegato 1 stesso;
- al **punto 2** si dichiarava "...a valere per l'anno 2022, effettuata la ricognizione annuale ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 33 del Decreto Legislativo n. 165/2001, così come sostituito dall'art. 16 della Legge di stabilità n. 183/2011, che il Comune di Reggio Emilia, allo stato attuale, non presenta situazioni di soprannumero in Dotazione organica, né situazioni di eccedenza alcuna di personale sia in relazione ad esigenze funzionali che finanziarie e che in corso di esercizio 2022 si provvederà a monitorare il mantenimento di tale condizione in relazione a tutti i vincoli normativi ed in caso di modificazioni significative delle proprie condizioni si provvederà a rivedere la presente dichiarazione; ...";
- al **punto 5** disponeva "...di autorizzare e di dare mandato alla Dirigente del Servizio "Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione" di provvedere, con propri atti, all'indizione dei Bandi di Concorso Pubblico, dei Bandi di Mobilità volontaria tra enti, approvati con la presente deliberazione, nonché a tutti gli adempimenti indicati e conseguenti alla presente deliberazione, ivi comprese le assunzioni mediante scorrimento di graduatorie concorsuali

pubbliche, con le modalità e secondo i complessivi indirizzi della Giunta indicati negli specifici capoversi delle premesse più sopra approvati;

- al **punto 8** confermava "...per il triennio 2020/22, i contenuti e gli indirizzi di cui ai precedenti Piani Occupazionali / Triennali dei fabbisogni, per tutto quanto non modificato da norma di legge o diversamente o nuovamente disposto col presente provvedimento, ivi compresi i criteri per l'individuazione di graduatorie di altri Enti da utilizzare per la copertura dei posti vacanti così come disposto nell'Allegato 1) alla presente Deliberazione;

Richiamato inoltre quanto contenuto nel paragrafo "**5. Dimostrazione della sostenibilità finanziaria del piano**" dell'Allegato 1) alla suddetta Deliberazione, che conclude come di seguito riportato:

"In merito al rispetto delle norme sulla "sostenibilità finanziaria" della spesa prevista per nuove assunzioni stabilite nel presente provvedimento, nell'ambito della più "complessiva" spesa di personale di cui all'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 e s.m.i. convertito con modificazioni in Legge n. 58/2019, al DPCM 17/03/2020 e Circolare interministeriale 08/06/2020, si specifica che "il "rapporto" provvisoriamente determinato, simulato sulla base dei dati accertati nel mese di Ottobre 2021, tra la spesa pre-consuntiva 2021 del personale assegnato al Comune e all'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia e la media delle entrate dell'ultimo triennio, risulterà verosimilmente pari al 27.84%, in linea all'analogo "rapporto" registrato nell'ultimo rendiconto approvato 2020, pari al 27,85% (come da normativa vigente)."

Preso atto che l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni e di spesa di personale è stata attestata nel Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 34/2021, che ha espresso "parere favorevole alla proposta di: "Piano Triennale dei fabbisogni di personale – anni 2021-2022-2023 – stralcio 2022 e parziale modifica del piano 2021, provvedimenti conseguenti – rideterminazione dotazione organica" raccomandando inoltre che "...all'atto delle assunzioni di qualsiasi natura, venga effettuata una costante opera di monitoraggio del rispetto di tutti i limiti in materia di spesa del personale, con l'adozione, ove dovuti, dei correttivi eventualmente indotti da modifiche della normativa in materia e dai vincoli di bilancio";

Richiamato, inoltre, il contenuto dell'**Allegato 1** alla Deliberazione di G.C. n. 245 di I.D. del 23.12.2021 con particolare riferimento al:

- paragrafo "**3. contesto di riferimento per la predisposizione del piano dei fabbisogni**" nel quale si dà atto del **quadro normativo** in materia di assunzioni, contenimento della spesa del personale e regime vincolistico esistente e, al punto "**3.1 parametri di spesa ed il budget assunzionale**", si dà conto in particolare del rispetto del limite di cui all'art. 9, co. 28, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, in materia di contenimento della spesa di personale per lavoro flessibile a tempo determinato entro il tetto di spesa 100% del 2009;
- paragrafo "**4. Strategie di Recruiting e Fabbisogno di personale**", dove, tra "...gli strumenti di reclutamento / di risposta già indicati nei precedenti Piani da attivare dagli uffici competenti in maniera flessibile e/o funzionale per la realizzazione e/o la ottimizzazione dei tempi di assunzione di nuove risorse umane (Deliberazione G.C. 223 del 22/12/2020, Capoverso A)..." si individuano anche le "assunzioni a tempo determinato da graduatorie proprie o di altri enti per esigenze straordinarie o sostitutive, laddove sia motivatamente compromessa la funzionalità degli uffici o sia necessario garantire gli standard quantitativi/qualitativi di personale previsti dalle norme (scuole, servizi sociali)." e, al punto "**4.7 reclutamento di personale a tempo determinato**" parte - A – è dato leggere:  
"Preliminarmente si richiama il paragrafo 3.1 parametri di spesa ed il budget assunzionale dove si definiscono i limiti finanziari complessivi per le assunzioni a tempo determinato. Il quadro occupazionale dell'ente (andamento sostenuto delle cessazioni e reclutamento rallentato) spinge a dover autorizzare il ricorso alle assunzioni a tempo determinato anche per il 2022 al fine di garantire da una parte la gestione dei servizi e dall'altra il rispetto delle scadenze, o per far fronte alle ragioni d'urgenza ed assoluta necessità che si dovessero rendere necessarie, effettuandole comunque nei limiti normativi legati alla spesa autorizzata nel presente piano, e della "sostenibilità finanziaria" delle stesse.  
Richiamato quanto indicato al successivo paragrafo **5 dimostrazione della sostenibilità finanziaria del piano**, e sino alla determinazione del nuovo rapporto tra "spesa di personale ed entrate correnti" che potrà essere quantificato solo a consuntivo 2021, e che servirà quale ulteriore riferimento per le assunzioni 2022" si valuta opportuno - come già previsto anche nel precedente Piano triennale dei fabbisogni 2020-2022 – sia per l'anno 2022, contemperando l'esigenza del contenimento della spesa per la tipologia di lavoro flessibile con la necessità di ricorrere in parte a forme di lavoro flessibile in relazione alla non presenza

all'interno dell'Amministrazione di personale sufficiente a garantire le ordinarie funzionalità o per affrontare situazioni straordinarie e temporanee, autorizzare i competenti uffici a realizzare:

[...]

- le assunzioni a tempo determinato di Assistenti Sociali finanziate "a valere" su risorse etero finanziate ("Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale" di cui all'art. 1, comma 386, della legge 28/12/2015, n. 208 ecc.) e su risorse proprie nei limiti degli stanziamenti di bilancio destinati a tale voce di spesa.

...";

Richiamata, infine - sulla base dell'esplicita conferma operata al **punto 8** del dispositivo della Delib. G.C. n. 245 del 23.12.2021 nei confronti dei "...contenuti e gli indirizzi di cui ai precedenti Piani Occupazionali / Triennali dei fabbisogni, per tutto quanto non modificato da norma di legge o diversamente o nuovamente disposto col presente provvedimento, ivi compresi i **criteri per l'individuazione di graduatorie di altri Enti da utilizzare per la copertura dei posti vacanti così come disposto nell'Allegato 1) alla presente Deliberazione**" - la sezione "**STRATEGIE DI RECRUITING**" della parte "**5) RICOGNIZIONE FABBISOGNI – PIANO DEI FABBISOGNI 2021-2022-2023**" della citata **Deliberazione G.C. Comunale n. 35 del 06.03.2021** di approvazione del PTFP 2021-2022-2023 – anno 2021 - Primo stralcio ed in particolare il passaggio che costituisce "**atto di indirizzo**" circa i criteri per l'individuazione delle graduatorie di altri Enti di cui richiedere l'utilizzo "...in carenza di graduatorie comunali proprie di pari professionalità ...".

"...

per quanto attiene poi alla predeterminazione dei criteri di individuazione di "quali Enti" e/o di "quali graduatorie" richiedere l'utilizzo, **si stabilisce quale "atto di indirizzo"** – soprattutto quando l'utilizzo di graduatorie altrui non sia ipotizzabile o programmabile a priori nell'ambito dei Piani (es. in caso di esaurimento non preventivato, per rinuncia dei candidati, di una graduatoria concorsuale che si era programmato di utilizzare...) - di privilegiare le azioni più utili e coerenti con la necessaria celerità e speditezza del procedimento di assunzione – tenuto conto e sulla scorta delle graduatorie valide e vigenti "in quel momento" reputate più idonee, sia per vicinanza territoriale (e pertanto con maggiori possibilità di ricevere accettazioni e consensi da parte dei candidati ivi classificati), che per caratterizzazione di analoga professionalità, tipologia di programma e/o di prove d'esame, che di più recente datazione, e/o per numero di candidati idonei ancora collocati in graduatoria...ecc.; richiamati a tal fine i principi di "discrezionalità", propri dei poteri del "privato datore di lavoro", di cui ad alcune deliberazioni delle Corti dei Conti già citate più sopra (cfr. deliberazione n. 290/2019 della Corte dei conti del Veneto), che nel merito delle modalità di utilizzo delle graduatorie di altri enti, indica in via interpretativa che gli enti debbano:

"...predeterminare i criteri (nell'ambito del regolamento di organizzazione **o, comunque, in assenza di Regolamento** sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, **con apposito atto di indirizzo** o, ancor meglio, con apposito articolo stralcio del regolamento) **di scelta della tipologia di enti con i quali è possibile "accordarsi"**; valutare la corrispondenza della posizione lavorativa da ricoprire (categoria, regime giuridico ed, eventualmente, profilo) con la graduatoria che si vuole utilizzare; garantire la previsione e verificare la preesistente copertura finanziaria nel PTFP (Piano Triennale di Fabbisogno di Personale) di cui all'articolo 6 del D.lgs. n. 165/2001...." precisando inoltre che:

**"Per quanto riguarda le forme dell'accordo, la giurisprudenza intervenuta in materia si è mostrata aperta a soluzioni che valorizzano l'autonomia dell'ente. Il TAR Veneto, in particolare, con la sentenza n. 864/2011, tra l'altro, sottolinea come le disposizioni che disciplinano la materia non facciano alcun riferimento a convenzioni ex art. 30 del TUEL, ma, unicamente, ad un accordo, il che implica che l'intesa tra le due amministrazioni interessate in ordine all'utilizzo della graduatoria, sia da perfezionarsi con i poteri del privato datore di lavoro e quindi con gli strumenti, certamente non pubblicitari, a disposizione."**);

...";

Tutto ciò premesso:

Vista la lettera avente ad oggetto "**Richiesta di personale da assegnare ai diversi servizi dell'Area (decorrenza dicembre 2021/gennaio 2022)**", agli atti di questa A.C. con P.G. n. 250594 del 18.11.2021 e che costituisce allegato al presente atto, con la quale la Coordinatrice dell'Area "Servizi alla

Persona” rappresentava l'**esigenza**, tra le altre, di provvedere all'assunzione di **n. 5 assistenti sociali a tempo determinato per 10 mesi** “...nell'ambito delle risorse del Fondo povertà (Fondo povertà statale – quota servizi) per le attività finalizzate al potenziamento del Servizio Sociale Professionale per i Patti per l'Inclusione sociale, come previsto dalla normativa di riferimento (D.Lgs 147/2017 come modificato dall'art. 11 del DL 28 gennaio 2019, n. 4 in favore dei beneficiari del Rei e Rdc; DM 18.05.2018 – Piano interventi e servizi sociali di contrasto alla povertà relativo al 2018-2020, DM 28.12.2020 di assegnazione risorse Fondo povertà 2020) e saranno imputate ai cap 31889/1/2/3 (si precisa che il finanziamento è stato complessivamente accertato a cura del Servizio Politiche di Welfare e Intercultura -RP 85).”

Preso atto che, con determinazione dirigenziale **n. 1394 di RUD del 07.12.2021** e per tutte le motivazioni ivi contenute, **si è provveduto ad assumere** mediante scorrimento della graduatoria del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 4 posti di “Collaboratore Professionale Assistente Sociale – categoria D” indetto in forma congiunta tra le Azienda USL di Reggio Emilia, l'Azienda USL di Piacenza, l'Azienda USL di Parma e l'Azienda USL di Modena” sulla base delle domande pervenute per l'Azienda USL di Reggio Emilia, approvata con Delibera AUSL n. 2021/206 del 31.05.2021 ed in corso di validità, a partire dalla sesta posizione sulla base dell'autorizzazione all'utilizzo per n. 2 assunzioni a tempo determinato, ricevuta dall'Ente titolare con lettera agli atti di questa A.C. con P.G. n. 234002 del 02.11.2021 - utilizzata in subordine ed in coda rispetto allo scorrimento senza esito della graduatoria di analogo profilo professionale di Funzionario Reti Sociali – Spec. Servizi Sociali, approvata dal Comune di Reggio Emilia con D.D. n. 1015 del 24.06.2019 - **n. 2 Funzionari Reti Sociali – Specializzazione Servizi Sociali (Assistente Sociale) cat. D per 10 mesi salvo proroga**, precisamente dal 09 dicembre 2021 al 08 ottobre 2022, salvo proroga, con assegnazione al Servizio “Servizi Sociali” - a parziale copertura delle predette esigenze e nell'ambito delle risorse del Fondo povertà statale 2020 – quota servizi – mediante scorrimento;

Dato atto pertanto che:

- permanendo **la necessità** di provvedere all'assunzione di **n. 3 assistenti sociali a tempo determinato per 10 mesi, salvo proroga**, per le esigenze descritte nella lettera citata, nel mese di gennaio 2022 si è proceduto nuovamente allo scorrimento della graduatoria per profilo professionale di Funzionario Reti Sociali – Spec. Servizi Sociali, approvata dal Comune di Reggio Emilia con D.D. n. 1015 del 24.06.2019 ed, in subordine - sulla base della ulteriore autorizzazione ricevuta dall'Ente titolare con lettera agli atti di questa A.C. con P.G. 263035 del 06.12.2021 - della graduatoria del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 4 posti di “Collaboratore Professionale Assistente Sociale – categoria D” indetto in forma congiunta tra le Azienda USL di Reggio Emilia, l'Azienda USL di Piacenza, l'Azienda USL di Parma e l'Azienda USL di Modena” sulla base delle domande pervenute per l'Azienda USL di Reggio Emilia, approvata con Delibera AUSL n. 2021/206 del 31.05.2021 ed in corso di validità, fino all'ultima posizione;
- lo scorrimento delle predette graduatorie, sino all'ultima posizione, non ha prodotto alcun esito, in quanto tutti gli idonei in condizione di assumibilità (convocati ad una videoconferenza da tenersi in data 11 GENNAIO 2022 alle ore 12.00 per la presentazione delle proposte di assunzione a tempo determinato di che trattasi, con comunicazioni agli atti con rispettivi P.G. nn. 2021/286917; 2021/286921; 2021/286923; 2021/286927; 2021/286930; 2021/286934; 2021/286937; 2021/286940; 2021/286943; 2021/286953; 2021/286954; 2021/286959; 2021/286963; 2021/286965; 2021/286969; 2021/286970; 2021/286973; 2021/286974; 2021/286975; 2021/286978; 2021/286980; 2021/286983; 2021/286985; 2021/286988; 2021/286992; 2021/286996; 2021/287009; 2021/287014; 2021/287017; 2021/287022; 2021/287029; 2021/287032; 2021/287034; 2021/287036; 2021/287040; 2021/287044; 2021/287045; 2021/287049 del 31.12.2021) hanno rinunciato alle proposte di assunzione con rinuncia tacita (assenza dalla videoconferenza, come indicato nella comunicazione di convocazione) o espressa da parte delle candidate presenti alla videoconferenza del 11.01.2022, segnatamente M.A. (30<sup>a</sup> classificata grad. AUSL RE - cfr. P.G. n. 2022/15446 del 18.01.2022), S.F. (31<sup>a</sup> classificata grad. AUSL RE – cfr. P.G. n. 2022/15571 del 18.01.2022), B.M.C. (32<sup>a</sup> classificata grad. AUSL RE – cfr. P.G. 2022/15665 del 18.01.2022) e L.A. (34<sup>a</sup> classificata grad. AUSL RE – cfr. P.G. 2022/16513 del 19.01.2022);

Verificata l'impossibilità di far fronte alle suddette esigenze con personale di pari profilo già dipendente dell'Ente, stante il completo utilizzo del personale dotato di dette caratteristiche sulle ordinarie attività gestionali tipiche dei Servizi, nonché sugli specifici prodotti/progetti strategici e gestionali assegnati ai Dirigenti ed alle diverse strutture di riferimento per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel PEG, come già indicato anche nella Deliberazione G.C. n. 35 del 06.03.2021 di approvazione del “Piano

*Triennale dei Fabbisogni di Personale – Anni 2021-2022-2023 - Anno 2021 Primo Stralcio. Provvedimenti conseguenti – Rideterminazione Dotazione Organica”;*

Considerato che, pur in vigenza della graduatoria del C.P. per la copertura di n. 3 posti di “FUNZIONARIO RETI SOCIALI” - Specializzazione Servizi Sociali (Assistente Sociale) Cat. D1, approvata dal Comune di Reggio Emilia con D.D. n. 1015 del 24.06.2019, utilizzabile entro tre anni dalla sua approvazione, così come da ultimo confermato nella Legge di Bilancio per l'anno 2020 - L. n. 160 del 27.12.2019, art. 1, comma 147, lett. c) e pur essendo presenti nella stessa candidati idonei non ancora assunti presso il Comune di Reggio Emilia, si è riscontrata, nel corso delle diverse recenti convocazioni di tutti i predetti candidati - finalizzate a proporre assunzioni a tempo determinato – l'indisponibilità degli stessi o la disponibilità di un numero non sufficiente di candidati;

Ritenuto pertanto necessario procedere nuovamente a ricercare graduatorie concorsuali vigenti approvate da altre amministrazioni pubbliche, in coerenza con gli indirizzi di cui al citato PTFP 2021-2023 – anno 2021 primo stralcio – e di dover, in particolare, orientare la ricerca verso graduatorie con un alto numero di idonei, stante la difficoltà di cui si è detto pocanzi, riscontrata in più e più occasioni, a reperire disponibilità ad assunzioni a tempo determinato nel profilo di che trattasi in numero sufficiente a coprire le esigenze della scrivente A.C.;

Dato atto che:

- dal “*Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 4 posti di “Collaboratore Professionale Assistente Sociale – categoria D” indetto in forma congiunta tra le Azienda USL di Reggio Emilia, l’Azienda USL di Piacenza, l’Azienda USL di Parma e l’Azienda USL di Modena*” sono scaturite quattro distinte graduatorie, sulla base delle domande pervenute per ciascuna Azienda USL coinvolta nella selezione;
- avendo già scorso la graduatoria dell’Azienda USL di Reggio Emilia, si è ritenuto opportuno prendere in considerazione le graduatorie delle due aziende USL territorialmente più vicine e, tra queste, orientarsi in prima battuta verso quella che presenta il maggior numero di candidati idonei (AUSL di Modena);

Richiamate tutte le considerazioni e valutazioni già espresse nella citata D.D. n. 1394 di RUD del 07.12.2021 di assunzione di n. 2 Funzionari Reti Sociali – Spec. Servizi Sociali (cat. D) a tempo determinato mediante utilizzo della predetta graduatoria di AUSL R.E., per quanto concerne la sostanziale equivalenza tra la qualifica di Funzionari Reti Sociali – Spec. Servizi Sociali (cat. D) presso il Comune di Reggio Emilia e quella di Collaboratore Professionale Assistente Sociale (cat. D) oggetto del Concorso pubblico indetto in forma congiunta presso l’Area Vasta Emilia Nord, dal quale è scaturita la graduatoria di AUSL Modena di che trattasi;

Valutato, alla luce di quanto sopra, che la graduatoria di che trattasi sia pienamente utilizzabile per la finalità di cui al presente atto, nel rispetto della vigente normativa in materia;

Dato atto che:

- con lettera agli atti di questo Comune con P.G. n. 44977 del 17.02.2022, si è provveduto a richiedere all’Azienda USL di Modena, ai sensi di quanto previsto dall’art. 4 del D.L. 101/2013 convertito con Legge n. 125/2013 e di quanto contenuto all’art. 36 c. 2 del D.Lgs 165/2001, nello spirito di collaborazione tra Enti, l'utilizzo della specifica graduatoria di cui sopra, scaturita dal “*Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 4 posti di “Collaboratore Professionale Assistente Sociale – categoria D” indetto in forma congiunta tra le Azienda USL di Reggio Emilia, l’Azienda USL di Piacenza, l’Azienda USL di Parma e l’Azienda USL di Modena*” ed approvata con Delibera AUSLRE 2021/0206 del 31/05/2021 – stilata sulla base delle domande pervenute per l’Azienda USL di Modena, nella quale risultavano collocate, in totale, 82 persone, per l'assunzione a tempo determinato **indicativamente di n. 3 figure** da inquadrare in analogo profilo professionale nella medesima categoria giuridica D, a decorrere dalla prima data utile;
- in data 04.03.2022 ha rassegnato le proprie dimissioni, con decorrenza 14.03.2022, una delle due dipendenti assunte a tempo determinato con la citata DD n. 1394 di RUD del 07.12.2021 e per le motivazioni ivi indicate, riportando a **n. 4** le esigenze di personale a tempo determinato di che trattasi;
- con nota agli atti con n. 65942 di P.G. del 11.03.2022, avente ad oggetto “Richiesta sostituzioni”, che costituisce allegato al presente atto, la dirigente del Servizio “Servizi Sociali” richiedeva l'assunzione di diverse unità di personale con profilo di Funzionario Reti Sociali – Spec. Servizi Sociali (cat. D), di cui n. 2 a tempo determinato in sostituzione di altrettante figure “...già assenti per interdizione anticipata per maternità”;

- pertanto le **esigenze assuntive** divenivano **n. 6**, di cui **n. 4 per 10 mesi**, salvo proroga, *"...nell'ambito delle risorse del Fondo povertà (Fondo povertà statale – quota servizi) per le attività finalizzate al potenziamento del Servizio Sociale Professionale per i Patti per l'Inclusione sociale, come previsto dalla normativa di riferimento..."* e **n. 2** per sostituzione di maternità;
- con nota acquisita agli atti di questa A.C. con P.G. n. 71806 del 21.03.2022, l'Azienda USL di Modena – Servizio Unico Gestione del Personale – comunicando nulla osta alla richiesta, trasmetteva i nominativi e i recapiti telefonici e di posta elettronica degli idonei in graduatoria collocati entro la 61<sup>a</sup> posizione che, interpellati dall'Ente titolare della graduatoria, avevano manifestato la propria disponibilità ad ascoltare le proposte di assunzione a tempo determinato di questo Comune, e precisamente:

Posizione in graduatoria	Iniziali cognome e nome
16 <sup>a</sup>	P.F.
30 <sup>a</sup>	R.J.
35 <sup>a</sup>	B.S.
38 <sup>a</sup>	B.S.
40 <sup>a</sup>	D.F.
55 <sup>a</sup>	G.G.
61 <sup>a</sup>	C.S.

Ritenuto pertanto - alla luce delle esigenze più sopra manifestate, prima dalla Coordinatrice dell'Area "Servizi alla Persona" e successivamente dalla Dirigente del Servizio Servizi Sociali - a garanzia del corretto e puntuale funzionamento delle attività del Servizio "Servizi Sociali" - di dover procedere a **proporre l'assunzione in servizio a tempo determinato di n. 6 unità** totali con profilo di "Funziionario Reti Sociali" – Specializzazione Servizi Sociali (cat. D) – per le motivazioni di cui si è dato conto più sopra - mediante utilizzo:

- in via prioritaria della vigente graduatoria del Concorso pubblico per "Funziionario Reti Sociali" Specializzazione Servizi Sociali (cat. D), approvata con DD n. 1015 di RUAD del 24.06.2019, di cui la scrivente A.C. è titolare;
- in subordine, solo qualora non si ritrovasse un numero sufficiente di idonei disponibili all'assunzione, della graduatoria del "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 4 posti di "Collaboratore Professionale Assistente Sociale – categoria D" indetto in forma congiunta tra le Azienda USL di Reggio Emilia, l'Azienda USL di Piacenza, l'Azienda USL di Parma e l'Azienda USL di Modena" relativa all'Azienda USL di Modena - approvata con Delibera AUSLRE 2021/0206 del 31/05/2021 – il cui utilizzo da parte della scrivente A.C. è stato autorizzato dall'Ente titolare, fino alla 61<sup>a</sup> posizione, con nota P.G. n. 71806 del 21.03.2022;

Ritenuto opportuno – al fine di evitare assembramenti e comunque circoscrivere le occasioni di accesso agli uffici, agevolando, al contempo, la più ampia partecipazione da parte di candidati potenzialmente interessati ed al fine, inoltre, di garantire la necessaria celerità/speditezza dell'azione amministrativa - procedere alla convocazione dei suddetti candidati ad una riunione "virtuale", da tenersi in "videoconferenza", nella quale rendere le informazioni relative alla natura delle proposte in parola contemporaneamente a tutti i presenti e, successivamente, procedere ad interpellarli singolarmente, in stretto ordine delle rispettive graduatorie, al fine di raccogliere le singole manifestazioni di accettazione/rinuncia;

Dato atto che si è proceduto ad invitare alla suddetta "videoconferenza" i seguenti candidati:

- tutti gli idonei utilmente collocati nella graduatoria del Concorso pubblico per "Funziionario Reti Sociali" Specializzazione Servizi Sociali (cat. D), approvata con DD n. 1015 di RUAD del 24.06.2019 e non ancora assunti a tempo indeterminato dal Comune di Reggio Emilia con profilo di Funziionario Reti Sociali - Specializzazione Servizi Sociali, ad esclusione dei candidati già in servizio a tempo determinato presso il Comune di Reggio Emilia con il predetto profilo, nonché di tutti coloro che avevano già espresso in precedenza la volontà di rinunciare, in generale, ad ogni proposta di lavoro a tempo determinato che il Comune di Reggio Emilia avesse avuto necessità di formulare attingendo dalla graduatoria di che trattasi, chiedendo conseguentemente di non essere ulteriormente contattati in caso di nuove esigenze assuntive a termine, nella consapevolezza che tale manifestazione di volontà non avrebbe inciso in alcun modo sul loro posizionamento in graduatoria ai fini dell'eventuale futura assunzione a tempo indeterminato e che non avrebbe

precluso, in ogni caso, la loro possibilità di manifestare in qualunque momento una nuova e contraria disponibilità ad essere interpellati per proposte assuntive a tempo determinato;

- gli idonei della graduatoria del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 4 posti di "Collaboratore Professionale Assistente Sociale – categoria D" indetto in forma congiunta tra le Azienda USL di Reggio Emilia, l’Azienda USL di Piacenza, l’Azienda USL di Parma e l’Azienda USL di Modena” relativa all’Azienda USL di Reggio Emilia - approvata con Delibera AUSLRE 2021/0206 del 31/05/2021 – i cui nominativi e recapiti sono stati trasmessi a questa A.C. con nota P.G. n. 71806 del 21.03.2022, dal Servizio Unico Gestione del Personale dell’Azienda USL di Modena;
- pertanto, con comunicazione inoltrata sia a mezzo PEO (in data 21.03.2022) che a mezzo PEC (in data 22.03.2022), si provvedeva a convocare tutti i candidati di cui ai punti precedenti, ossia:
  - gli idonei collocati alle seguenti posizioni della graduatoria del Comune di Reggio Emilia (approvata con DD n. 1015 di RUAD del 24.06.2019): 24<sup>^</sup> (cfr. P.G. 2022/72425); 26<sup>^</sup> (cfr. P.G. 2022/72428); 29<sup>^</sup> (cfr. P.G. 2021/72434); 30<sup>^</sup> (cfr. P.G. 2022/72437); 31<sup>^</sup> (cfr. P.G. 2022/72441 e 2022/72799); 32<sup>^</sup> (cfr. P.G. 2022/72445); 33<sup>^</sup> (cfr. P.G. 2022/72450); 43<sup>^</sup> (cfr. P.G. 2022/72461); 44<sup>^</sup> (cfr. P.G. 2022/72466); 50<sup>^</sup> (cfr. P.G. 2022/72471); 56<sup>^</sup> (cfr. P.G. 2022/72486); 57<sup>^</sup> (cfr. P.G. 2022/72491); 60<sup>^</sup> (cfr. P.G. 2022/72495); 62<sup>^</sup> (cfr. P.G. 2022/72500); 63<sup>^</sup> (cfr. P.G. 2022/72503);
  - gli idonei collocati alle seguenti posizioni della graduatoria di AUSL Modena (approvata con Delibera AUSLRE 2021/0206 del 31.05.2021): 16<sup>^</sup> (cfr. P.G. 2022/72508); 30<sup>^</sup> (cfr. P.G. 2022/72538); 35<sup>^</sup> (cfr. P.G. 2022/72540); 38<sup>^</sup> (cfr. P.G. 2022/72545); 40<sup>^</sup> (cfr. 2022/72550); 55<sup>^</sup> (cfr. P.G. 2022/72552); 61<sup>^</sup> (cfr. P.G. 2022/72570);

Dato atto che la lettera di convocazione precisava che l’assenza dall’incontro in videoconferenza, fissato per il giorno 28.03.2022 alle ore 12.00, sarebbe stata considerata rinuncia alle proposte di assunzione e riportava le istruzioni essenziali per l’accesso alla “stanza virtuale” nella quale si sarebbe tenuto l’incontro, descritte in maggior dettaglio in un documento allegato;

Dato atto, infine, che:

- alla “videoconferenza”, tenutasi nel giorno ed all’orario prefissati, presenziavano esclusivamente le candidate **P.F.** (16<sup>^</sup> classificata nella graduatoria di AUSL Modena), **R.J.** (30<sup>^</sup> grad. AUSL Modena), **B.S.** (35<sup>^</sup> grad. AUSL Modena); **D.F.** (40<sup>^</sup> grad. AUSL Modena);
- pertanto, gli idonei collocati alla 24<sup>^</sup>, 26<sup>^</sup>, 29<sup>^</sup>, 30<sup>^</sup>, 31<sup>^</sup>, 32<sup>^</sup>, 33<sup>^</sup>, 43<sup>^</sup>, 44<sup>^</sup>, 50<sup>^</sup>, 56<sup>^</sup>, 57<sup>^</sup>, 60<sup>^</sup>, 62<sup>^</sup> e 63<sup>^</sup> posizione della graduatoria del Comune di Reggio Emilia (approvata con DD n. 1015 di RUAD del 24.06.2019) ed alla 38<sup>^</sup>, 55<sup>^</sup> e 61<sup>^</sup> della graduatoria di AUSL Modena (approvata con Delibera AUSL R.E. 2021/0206 del 31.05.2021) risultavano assenti alla videoconferenza e pertanto venivano considerati rinunciatari alle proposte di assunzione di che trattasi, come esplicitato nella suddetta lettera di convocazione;
- la formulazione delle n. 6 proposte di assunzione ai candidati presenti alla videoconferenza dava le seguenti risultanze:

<b>Pos. Grad. AUSL Modena</b>	<b>Iniziali cognome e nome</b>	<b>Esito</b>
16 <sup>^</sup>	<b>P.F.</b>	RINUNCIA P.G. n. 79188 del 31.03.2022
30 <sup>^</sup>	<b>R.J.</b>	RINUNCIA P.G. n. 82387 del 05.04.2022
35 <sup>^</sup>	<b>B.S.</b>	RINUNCIA P.G. n. 83576 del 06.04.2022
40 <sup>^</sup>	<b>D.F.</b>	RINUNCIA P.G. n. 83579 del 06.04.2022

Considerato che l’esito dello scorrimento della graduatoria in oggetto sino alla 61<sup>^</sup> posizione non ha consentito di rispondere ad alcuna delle n. 6 esigenze di assunzione a tempo determinato richieste presso il Servizio “Servizi Sociali”;

Ritenuto necessario richiedere ad AUSL Modena l’autorizzazione alla prosecuzione dello scorrimento della graduatoria sino all’ultima posizione, per tentare di reperire le unità di personale di cui sopra;

Dato atto che:

- con comunicazione inoltrata a mezzo e-mail PEO in data 31.03.2022, si provvedeva a richiedere all’Azienda USL di Modena l’autorizzazione a proseguire nello scorrimento della graduatoria di cui sopra al fine di interpellare i candidati ivi utilmente collocati sino all’ultima posizione;

- con nota acquisita agli atti di questa A.C. con P.G. n. 115175 del 10.05.2022, AUSL Modena (Servizio Unico Gestione Giuridica del Personale - Ufficio Assunzioni AUSL – AOU), nel comunicare di aver completato lo scorrimento in ns. favore, trasmetteva i nominativi ed i recapiti degli idonei collocati dalla 62<sup>a</sup> all'ultima posizione di detta graduatoria che, interpellati da codesto Servizio, avevano manifestato la disponibilità ad ascoltare le proposte di assunzione a tempo determinato del Comune di Reggio Emilia e precisamente:

Posizione in graduatoria	Iniziali cognome e nome
62 <sup>a</sup>	U.G.
63 <sup>a</sup>	M.F.
73 <sup>a</sup>	L.C.
76 <sup>a</sup>	C.F.
82 <sup>a</sup>	T.F.

Ritenuto opportuno – al fine di evitare assembramenti e comunque circoscrivere le occasioni di accesso agli uffici, agevolando, al contempo, la più ampia partecipazione da parte di candidati potenzialmente interessati ed al fine, inoltre, di garantire la necessaria celerità/speditezza dell'azione amministrativa - procedere alla convocazione dei suddetti candidati ad una riunione "virtuale", da tenersi in videoconferenza, nella quale rendere le informazioni relative alla natura delle proposte in parola contemporaneamente a tutti i presenti e, successivamente, procedere ad interpellarli singolarmente, in stretto ordine di graduatoria, al fine di raccogliere le singole manifestazioni di accettazione/rinuncia;

Dato atto che:

- si è proceduto ad invitare alla suddetta "videoconferenza" gli idonei della graduatoria del "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 4 posti di "Collaboratore Professionale Assistente Sociale – categoria D" indetto in forma congiunta tra le Azienda USL di Reggio Emilia, l'Azienda USL di Piacenza, l'Azienda USL di Parma e l'Azienda USL di Modena" relativa all'Azienda USL di Modena - approvata con Delibera AUSLRE 2021/0206 del 31/05/2021 – dalla 62<sup>a</sup> posizione sino all'ultima i cui nominativi e recapiti sono stati trasmessi a questa A.C. con nota P.G. n. 115175 del 10.05.2022, dal Servizio Unico Gestione del Personale dell'Azienda USL di Modena;
- pertanto, con comunicazione inoltrata sia a mezzo PEO (in data 10.05.2022) che a mezzo PEC (in data 11.05.2022), si provvedeva a convocare tutti i candidati di cui al punto precedente, ossia:

Posizione in graduatoria	Iniziali cognome e nome	n. P.G. del messaggio di convocazione
62 <sup>a</sup>	U.G.	P.G. 116536 del 11.05.2022
63 <sup>a</sup>	M.F.	P.G. 116558 del 11.05.2022
73 <sup>a</sup>	L.C.	P.G. 116569 del 11.05.2022
76 <sup>a</sup>	C.F.	P.G. 116575 del 11.05.2022
82 <sup>a</sup>	T.F.	P.G. 116578 del 11.05.2022

Dato atto che la lettera di convocazione precisava che l'assenza dall'incontro in videoconferenza, fissato per il giorno 17.05.2022 alle ore 12.00, sarebbe stata considerata rinuncia alle proposte di assunzione e riportava le istruzioni essenziali per l'accesso alla "stanza virtuale" nella quale si sarebbe tenuto l'incontro, descritte in maggior dettaglio in un documento allegato;

Dato atto, infine, che:

- alla videoconferenza, tenutasi nel giorno ed all'orario prefissati, presenziavano esclusivamente le candidate **M.F.** (63<sup>a</sup> classificata), **L.C.** (73<sup>a</sup>), **C.F.** (76<sup>a</sup>) e **T.F.** (82<sup>a</sup>);
- che alla candidata **U.G.** (62<sup>a</sup>), impossibilitata a partecipare alla videoconferenza, veniva accordata la possibilità di ascoltare telefonicamente, una volta conclusa la videoconferenza, le proposte di assunzione e di essere interpellata, in subordine ed in coda rispetto alle candidate presenti all'incontro virtuale, riguardo alle proposte eventualmente non accettate dalle stesse;
- la formulazione delle n. 6 proposte di assunzione alle candidate presenti alla videoconferenza dava le seguenti risultanze:

Pos. grad. AUSL Modena	Iniz. cognome e nome	Esito
63 <sup>^</sup>	M.F.	RINUNCIA P.G. n. 130696 del 26.05.2022
<b>73<sup>^</sup></b>	<b>L.C.</b>	<b>ACCETTA P.G. n. 130709 del 26.05.2022</b>
76 <sup>^</sup>	C.F.	RINUNCIA P.G. n. 130997 del 26.05.2022
82 <sup>^</sup>	T.F.	RINUNCIA P.G. n. 132908 del 30.05.2022
62 <sup>^</sup>	U.G.	Interpellata in subordine e in coda per i motivi di cui sopra RINUNCIA P.G. n. 136911 del 06.06.2022

Visto quanto disposto dalla normativa con riferimento alle assunzioni di assistenti sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato a valere sulle risorse del Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale (Fondo Povertà) ed in particolare:

- l'art. 1, comma 386, della Legge 208/2015 (Legge di Bilancio per il 2016) che istituiva il Fondo Povertà;
- il D.Lgs. n. 147/2017 (Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà) emanato in attuazione della L. n. 33/2017 (Delega recante norme relative al contrasto alla povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali), che, al Capo II, istituisce, a decorrere dall'1.1.2018 il Reddito di inclusione (Rel) quale "misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale" (art. 2, comma 1), finanziato con le risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'art. 1, comma 386, della l. 28.12.2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2016) e articolato in due componenti: a) un beneficio economico definito dall'art. 4); b) una componente di servizi alla persona identificata, in esito a una valutazione multidimensionale del bisogno del nucleo familiare di cui all'art. 5, in un progetto personalizzato di cui all'art. 6 (art. 2, comma 3);
- in particolare, l'art. 7 (sopravvissuto, insieme agli artt. 5, 6, e 10, all'abrogazione del Capo II del d.lgs. n. 147/2017 disposta dall'art. 11, comma 1, d.l. 28.1.2019, n. 4, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni», convertito con modificazioni dalla l. 28.3.2019, n. 26) che, al comma 1, testualmente recita:  
*“I servizi per l'accesso e la valutazione e i sostegni da individuare nel progetto personalizzato afferenti al sistema integrato di interventi e servizi sociali, di cui alla legge n. 328 del 2000, includono:*
  - a) segretariato sociale;*
  - b) servizio sociale professionale per la presa in carico, inclusa la componente sociale della valutazione multidimensionale di cui all'articolo 5, comma 2;*
  - c) tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui alle regolamentazioni regionali in attuazione dell'accordo del 22 gennaio 2015 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;*
  - d) sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale, incluso il supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare;*
  - e) assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimità;*
  - f) sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare;*
  - g) servizio di mediazione culturale;*
  - h) servizio di pronto intervento sociale.”*

che, al comma 2, ha previsto l'attribuzione delle risorse del Fondo Povertà agli ambiti territoriali delle regioni per il finanziamento degli interventi indicati dal predetto comma 1 e che, al comma 4, ha rimesso a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, la definizione dei criteri di riparto della quota di cui al comma 2 con riferimento al complesso degli ambiti di ciascuna regione, nonché le modalità di monitoraggio e rendicontazione delle risorse trasferite;
- l'art. 1, comma 200, della Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), così come modificato dall'art. 13, comma 1-ter, del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, che testualmente recita:  
*“Al fine di garantire il servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei comuni, secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 27, lettera g), del decreto-legge 31 maggio*

2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, contestualmente, i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, a valere e nei limiti della metà delle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del medesimo decreto legislativo attribuite a ciascun ambito territoriale, possono essere effettuate assunzioni di assistenti sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”;

- quanto si legge nelle “Note di lettura sulle norme di interesse degli enti locali” ANCI IFEL di gennaio 2018 – ed in particolare che la norma di cui al punto precedente, introdotta nella legge di Bilancio 2018 al fine di garantire il servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei Comuni e, contestualmente, gli interventi e i servizi sociali per il contrasto alla povertà, prevede che gli ambiti territoriali possano effettuare assunzioni di assistenti sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato utilizzando le risorse a valere e nei limiti di un terzo (oggi la metà n.d.r.) della quota del “Fondo Povertà” attribuita agli ambiti territoriali di ogni Regione per il rafforzamento dei servizi sociali e che tali assunzioni hanno luogo “in deroga” ai vincoli inerenti il contenimento della spesa di personale di cui all’art. 1 co. 557 della Legge n. 296/2006 e di cui all’art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010;

Preso atto, inoltre, di quanto disposto dalla normativa in relazione al Reddito di Cittadinanza (RdC) ed in particolare:

- che la misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale - istituita dall'art. 2 del D.Lgs. n. 147/2017 e denominata Reddito di Inclusione (Re.I.) - da attuarsi ad opera dei Servizi Sociali, richiedibile presso specifici punti per l'accesso costituiti ed individuati dai Comuni, coordinati in ambiti territoriali – è gradualmente sostituita, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, “*Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni*”, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, da altro strumento, istituito ai sensi del medesimo decreto, denominato Reddito di Cittadinanza (R.d.C.);
- che gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 147/2017 si intendono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 13, del D.L. n. 4/2019, riferiti al Reddito di Cittadinanza;
- che, ai sensi dell'art. 12 “Disposizioni finanziarie per l'attuazione del programma del RdC”, comma 12, del suddetto decreto:  
“*Al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, di cui all'articolo 4, comma 13, ivi inclusi eventuali costi per l'adeguamento dei sistemi informativi dei comuni, in forma singola o associata, per effetto di quanto previsto dal presente decreto, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse residue della quota del Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 147 del 2017*”;
- che, a seguito dell'introduzione del Reddito di cittadinanza, con la legge di bilancio per il 2019, il Fondo povertà viene finalizzato al solo finanziamento degli interventi previsti dal Piano nazionale per il contrasto alla povertà e, in particolare, l'accompagnamento e il rafforzamento dei servizi e degli interventi attivati nei Patti per l'inclusione sociale sottoscritti dai beneficiari del Reddito di cittadinanza, che acquisiscono la natura di livelli essenziali delle prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili;

Visto quanto disposto in materia di assunzioni a tempo determinato dall'art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., come da ultimo modificato dall'art. 9 comma 1 lett. b) del Decreto Legislativo n. 75/2017:

“*Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato possono essere stipulati nel rispetto degli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, escluso il diritto di precedenza che si applica al solo personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto [...] Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie*”

*vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. È consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato.*”;

e visto anche quanto indicato dalla Circolare 5/2013 della Funzione Pubblica;

Visto quanto disposto in materia di assunzioni a tempo determinato dal D.Lgs. n. 81/2015 cd. “Jobs act” (abrogativo del Decreto Legislativo n. 368/2001, ma che conferma in via sostanziale la precedente normativa abrogata), in particolare agli artt. 19, 21 e 23, in materia di determinazione del limite massimo di contratti stipulabili, di apposizione del termine, di proroga, nonché in merito alla successione dei contratti e alla durata massima triennale della tipologia contrattuale di lavoro subordinato a tempo determinato e considerato che è consentito prorogare il contratto a tempo determinato per un massimo di 5 volte nell’arco dei trentasei mesi;

Preso atto dell’art. 23 del sopraccitato D.Lgs. n. 81/2015 relativamente al numero complessivo di contratti a tempo determinato, che testualmente recita:

*“1. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell’assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.*

*2. Sono esenti dal limite di cui al comma 1, nonché da eventuali limitazioni quantitative previste da contratti collettivi, i contratti a tempo determinato conclusi:*

*a) nella fase di avvio di nuove attività, per i periodi definiti dai contratti collettivi, anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e comparti merceologici;*

*b) da imprese start-up innovative di cui all’articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per le società già costituite;*

*c) per lo svolgimento delle attività stagionali di cui all’articolo 21, comma 2;*

*d) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi;*

*e) per sostituzione di lavoratori assenti;*

*f) con lavoratori di età superiore a 50 anni.*

...”

Preso atto altresì di quanto disposto dal nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il comparto Funzioni Locali del 21.05.2018 - triennio 2016-2018, che all’art. 50 “Contratto a tempo determinato” ha confermato il tetto annuale del 20% di cui all’articolo 23 del D.Lgs. 81/2015 ma ha ampliato, al comma 4, il novero dei contratti a tempo determinato esenti da limitazioni quantitative, rispetto a quanto già individuato dal D.Lgs. 81/2015, come segue:

“...

*a. attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati all’accrescimento di quelli esistenti;*

*b. particolari necessità di enti di nuova istituzione;*

*c. introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti organizzativi o che abbiano effetti sui fabbisogni di personale e sulle professionalità;*

*d. stipulazione di contratti a tempo determinato per il conferimento di supplenze al personale docente ed educativo degli enti locali;*

*e. stipulazione di contratti a tempo determinato per l’assunzione di personale da adibire all’esercizio delle funzioni infungibili della polizia locale e degli assistenti sociali;*

*f. personale che afferisce a progetti finanziati con fondi UE, statali, regionali o privati;*

*g. realizzazione dei eventi sportivi o culturali di rilievo internazionale;*

*h. proroghe dei contratti di personale a tempo determinato interessato dai processi di stabilizzazione”;*

e che pertanto l’assunzione in oggetto – riguardando una unità di personale con profilo di “Funzionario Reti Sociali” – Specializzazione Servizi Sociali, riferibile alla categoria degli Assistenti Sociali, ed essendo afferente a progetto finanziato con fondi statali – risulta esente dalle limitazioni quantitative di cui all’art. 23 del D.Lgs. 81/2015 in virtù delle esclusioni operate dall’art. 50 co. 4 lett e) e f) del vigente CCNL per il personale del comparto Funzioni Locali del 21/05/2018;

Visto altresì, con riferimento al limite massimo di 36 mesi di assunzione a tempo determinato di cui all'ex art. 1 del D.Lgs. n. 368/2001, ora abrogato, ed il cui contenuto è stato trasfuso nell'art. 19, commi 1 e 2, del citato D.Lgs. n. 81/2015, il Parere UPPA n° 3/2009 nel quale si indica che *“Il limite temporale dei 36 mesi si sostanzia in un contatore che faccia riferimento a rapporti di lavoro inerenti allo svolgimento di mansioni equivalenti riconducibili, come già detto, alla medesima procedura di reclutamento”*;

Visto anche il Parere UORCC.PA del Dipartimento della Funzione Pubblica n° 37562 del 19.09.2012, nel quale si indica che *“...il superamento di un nuovo concorso pubblico a tempo determinato da parte del soggetto che ha già avuto un rapporto di lavoro a termine con l'Amministrazione consente di azzerare la durata del contratto precedente ai fini del computo del limite massimo dei 36 mesi previsto dal D.Lgs. 368/2001, nonché la non applicabilità degli intervalli temporali in caso di successione dei contratti.”*;

Valutato, ai fini del “contatore” individuale massimo di 36 mesi di assunzione per mansione e procedura selettiva, che la dott.ssa **L.C.** (73<sup>a</sup> classificata grad. AUSL Modena) non è mai stata assunta dal Comune di Reggio Emilia mediante utilizzo della graduatoria concorsuale dell'Azienda USL di Modena di che trattasi (approvata con Delibera AUSL R.E. n. 206 del 31.5.2021 e il cui utilizzo da parte del Comune di Reggio Emilia, ai fini delle proposte di assunzione di che trattasi, è stato autorizzato con lettere agli atti di questa A.C. con P.G. n. 71806 del 21.03.2022 e n. 115175 del 10.05.2022) e che pertanto ha un “contatore” individuale pari a zero, pienamente compatibile con l'assunzione proposta;

Considerato - in relazione al dettato normativo dell'art. 34, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. che prevede l'obbligo di verificare l'impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto negli appositi elenchi, prima di procedere ad effettuare nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a 12 mesi – che, poiché l'assunzione a tempo determinato oggetto del presente provvedimento ha durata inferiore ai 12 mesi, non ricorre l'obbligo di cui alla suddetta disposizione;

Ritenuto, per tutto quanto sopra esposto, che si debba procedere all'assunzione in servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno, con profilo di “Funzionario Reti Sociali” – Specializzazione Servizi Sociali (Cat. D1) mediante utilizzo della graduatoria derivante dal *“Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 4 posti di “Collaboratore Professionale Assistente Sociale – categoria D” indetto in forma congiunta tra le Azienda USL di Reggio Emilia, l'Azienda USL di Piacenza, l'Azienda USL di Parma e l'Azienda USL di Modena” sulla base delle domande pervenute per l'Azienda USL di Modena*, approvata con Delibera AUSL RE n. 206 del 31/5/2021, della **dott.ssa L.C. (73<sup>a</sup> classificata)** per il periodo **dal 27.06.2022 al 26.03.2023**, salvo proroga, assegnando la predetta unità al Servizio “Servizi Sociali” – UOC Polo Sociale Territoriale Sud, come richiesto per le vie brevi dalla dirigente del Servizio, per le attività finalizzate al potenziamento del Servizio Sociale Professionale per i Patti per l'Inclusione sociale, come previsto dalla normativa di riferimento (D.Lgs. 147/2017 come modificato dall'art. 11 del DL 28 gennaio 2019, n. 4 in favore dei beneficiari del Rei e Rdc; DM 18. 05.2018 – Piano interventi e servizi sociali di contrasto alla povertà relativo al 2018-2020, DM 28.12.2020 di assegnazione risorse Fondo povertà 2020) e nell'ambito delle risorse del Fondo povertà statale 2020 – quota servizi;

Dato atto, per quanto concerne lo specifico finanziamento assegnato sul Fondo povertà 2020 – quota servizi, che:

1. lo stesso è stato interamente accertato ed incassato sul PEG 2021 con riferimento al capitolo di entrata 3443 a cura del competente Servizio “Politiche di Welfare e Intercultura” (provvedimento dirigenziale n. 709 di R.U.A.D. del 03.05.2021);
2. rispetto al finanziamento complessivo di € 1.662.927,57, una quota pari ad € 629.099,76 è stata destinata a spese di personale;
3. nell'ambito di suddette risorse trova copertura la spesa relativa al personale assunto/da assumersi per tali esigenze a valere sui pertinenti capitoli di PEG 31889/1/2/3 “Assunzione Personale Finanziato da Fondo Povertà Statale”;
4. con gli atti di assunzione/proroga di personale a tempo determinato a valere sulle risorse del Fondo Povertà – quota servizi 2020, si è provveduto ad assumere gli impegni di spesa sull'annualità 2021, facendo salva la reimputazione sulle annualità successive tramite Fondo Pluriennale Vincolato, delle rispettive quote di competenza 2022 e 2023;
5. a fronte di sopravvenute cessazione di rapporti di lavoro a tempo determinato verificatesi in conseguenza di assunzioni a tempo indeterminato (vedi D.D. n. 1619 di R.U.D. del

27.12.2021 relativamente alla dipendente L.F.A. e D.D. n. 607 di R.U.D. del 16.06.2022 per quanto concerne la dipendente C.C.) o di dimissioni (si vedano D.D. n. 400 di R.U.A.D. del 08.03.2022 – dipendente S.E. - e n. 986 di R.U.A.D. del 27.05.2022 – dipendente B.F.) si sono verificate minori spese per un importo complessivo di € 65.090,40, quale disponibilità su reimpiego FPV;

6. dette risorse (€ 65.090,40), già impegnate e disponibili, devono essere prioritariamente utilizzate al fine di effettuare le assunzioni di personale a tempo determinato con profilo di Funzionario Reti Sociali – Spec. Servizi Sociali, richieste dalla coordinatrice dell'Area Servizi alla Persona e dalla dirigente del Servizio Servizi Sociali per garantire la realizzazione degli interventi previsti dalla normativa di riferimento in relazione al potenziamento del Servizio Sociale Professionale per i Patti per l'Inclusione, a valere sul Fondo povertà 2020;

Dato atto, inoltre, per quanto concerne la spesa relativa all'assunzione a tempo determinato oggetto del presente provvedimento, che:

- si possano effettuare, nell'anno in corso, le azioni di reclutamento di personale previste nel PTFP 2021-2023 – anno 2022 e parziale modifica del Pieno 2021 (approvato, come anzidetto, con Delib. G.C. 245 del 23.12.2021) – dove, al paragrafo **“4. Strategie di Recruiting e Fabbisogno di personale”** si prevedeva la possibilità di effettuare *“assunzioni a tempo determinato da graduatorie proprie o di altri enti per esigenze straordinarie o sostitutive, laddove sia motivatamente compromessa la funzionalità degli uffici o sia necessario garantire gli standard quantitativi/qualitativi di personale previsti dalle norme (scuole, servizi sociali).”* ed in particolare, tra le altre, *“...le assunzioni a tempo determinato di Assistenti Sociali finanziate “a valere” su risorse etero finanziate (“Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale” di cui all'art. 1, comma 386, della legge 28/12/2015, n. 208 ecc.) e su risorse proprie nei limiti degli stanziamenti di bilancio destinati a tale voce di spesa.*  
...”;
- la stessa trova copertura nel Bilancio pluriennale 2022-2024, annuale 2022, con riferimento al finanziamento assegnato sul Fondo povertà 2020 – quota servizi e più precisamente nelle risorse che risultano precedentemente impegnate ed ora quale disponibilità su reimpiego FPV (€ 65.090,40) a fronte delle sopravvenute cessazioni di personale assunto a tempo determinato per le medesime finalità (cessazioni di cui si è dato conto al punto 5), anche per le quote necessarie a coprire la spesa relativa all'annualità 2023;
- pertanto gli importi a copertura della spesa relativa all'annualità 2023 verranno temporaneamente impegnati sull'annualità 2022, dando atto che saranno oggetto di re-imputazione sul bilancio di esercizio 2023 tramite il Fondo Pluriennale Vincolato, in ottemperanza ai principi di armonizzazione contabile;
- tale spesa è esclusa dai vincoli e limiti alla spesa di personale:
  - di cui agli art. 1 commi 557, 557-bis, -ter e -quater della Legge 296/2006 e ss.mm.ii. in materia di contenimento e riduzione della spesa di personale rispetto alla spesa media sostenuta nel triennio 2011-2013;
  - di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 (articolo modificato da ultimo dall'art. 11 comma 4-bis del D.L. 90/2014, che ha eliminato di fatto i vincoli in materia di riduzione della spesa per assunzioni a tempo determinato per gli Enti locali rispettosi delle regole, contenendola solo complessivamente entro quella sostenuta nel 2009);
  - relativi alla “sostenibilità finanziaria” di predetta spesa, di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 e ss.mm.ii., convertito con modificazioni con Legge n. 58/2019, al D.M. 17.03.2020 ed alla Circolare interministeriale 08.06.2020 - poiché si tratta di spesa finanziata da risorse provenienti da “altro soggetto”, espressamente finalizzate ad assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'art. 33 del suddetto D.L. 34/2019 e ss.mm.ii., per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento (cfr. C. Conti delib. 116/2020/PAR);

VISTI inoltre:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt. 107 (funzioni e responsabilità della dirigenza), 183, commi 7 e 9 (impegni di spesa) e 151, comma 4 (principi in materia di contabilità);
- l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001;
- la Circolare Ministero dell'Interno 22.06.1993, n. 6;
- gli articoli 59 e 60 dello Statuto Comunale;

- il vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del Comune di Reggio Emilia;
- l'art. 32 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- il vigente CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali – triennio 2016-2018;

**Atteso** che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto l'incarico attribuito alla Dott.ssa Battistina Giubbani dal Sindaco Luca Vecchi in data 31.01.2020 (P.G. n. 25249) della direzione *ad interim* del Servizio "Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione" a decorrere dal 01.02.2020;

## DETERMINA

1. di assumere in servizio a tempo determinato e con rapporto orario a tempo pieno - per tutte le motivazioni indicate in premessa, fatta salva l'acquisizione di idonea documentazione, previa sottoscrizione del contratto individuale di lavoro ai sensi del vigente C.C.N.L. del personale del comparto Funzioni Locali, in attuazione e secondo gli indirizzi e le autorizzazioni di cui alla Delib. di G.C. n. 245 di I.D. del 23.12.2021 e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2015 e dagli artt. 35 e 36 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. - mediante utilizzo della graduatoria del "*Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 4 posti di Collaboratore Professionale Assistente Sociale – categoria D*" indetto in forma congiunta tra le Azienda USL di Reggio Emilia, l'Azienda USL di Piacenza, l'Azienda USL di Parma e l'Azienda USL di Modena" redatta sulla base delle domande pervenute per l'Azienda USL di Modena, approvata con Delibera AUSL R.E. n. 206 del 31.5.2021, in corso di validità - la **dott.ssa L.C. (73<sup>a</sup> classificata)** con profilo di "**Funzionario Reti Sociali**" - Specializzazione Servizi Sociali (cat. D1) a decorrere **dal 27.06.2022** e così fino **al 26.03.2023**, salvo proroga, e con assegnazione al **Servizio "Servizi Sociali"** – UOC Polo Sociale Territoriale Sud;

precisando che l'assunzione è motivata da esigenze temporanee ed eccezionali sulle attività finalizzate al potenziamento del Servizio Sociale Professionale per i Patti per l'Inclusione sociale, come previsto dalla normativa di riferimento (D.Lgs 147/2017 come modificato dall'art. 11 del DL 28 gennaio 2019, n. 4 in favore dei beneficiari del Rei e Rdc; DM 18. 05.2018 – Piano interventi e servizi sociali di contrasto alla povertà relativo al 2018-2020, DM 28.12.2020 di assegnazione risorse Fondo povertà 2020) e nell'ambito delle risorse del Fondo povertà statale 2020 – quota servizi;

precisando altresì che la dott.ssa L.C. presenta tutte le condizioni di assumibilità a tempo determinato previste dai Decreti Legislativi nn. 165/2001 e 81/2015 e ss.mm.ii. nonché, sulla base delle autodichiarazioni rilasciate, i requisiti previsti per l'accesso al Pubblico Impiego con riferimento allo specifico profilo ed alla categoria di cui sopra, requisiti che si provvede a verificare d'ufficio ai sensi e con le modalità previste dalla vigente normativa in materia;

2. specificando inoltre:
  - che tutte le candidate presenti alla videoconferenza del 28.03.2022 rinunciavano alle proposte di assunzione con le rispettive comunicazioni agli atti di questa A.C. indicate di seguito: P.F. (16<sup>a</sup> posizione graduatoria AUSL Modena) P.G. n. 79188 del 31.03.2022, R.J. (30<sup>a</sup> pos. grad. AUSL Modena) P.G. n. 82387 del 05.04.2022, B.S. (35<sup>a</sup> pos. grad. AUSL Modena) P.G. n. 83576 del 06.04.2022, D.F. (40<sup>a</sup> pos. grad. AUSL Modena) P.G. n. 83579 del 06.04.2022;
  - che le candidate M.F. (63<sup>a</sup> posizione della graduatoria AUSL Modena), C.F. (76<sup>a</sup> grad. AUSL Modena) e T.F. (82<sup>a</sup> grad. AUSL Modena), presenti alla videoconferenza del 17.05.2022, rinunciavano a tutte le assunzioni (restanti, per quanto concerne le posizioni successive alla 73<sup>a</sup>) proposte, con comunicazioni agli atti di questa A.C. con rispettivi P.G. n. 130696 del 26.05.2022, n. 130997 del 26.05.2022 e n. 132908 del 30.05.2022;
  - che anche la candidata U.G. (62<sup>a</sup> posizione della graduatoria AUSL Modena), interpellata in subordine e in coda in quanto assente alla videoconferenza del 17.05.2022, come esplicitato in premessa, rinunciava a tutte restanti proposte di assunzione, come si evince dalla comunicazione agli atti con P.G. n. 136911 del 06.06.2022;
3. di attribuire alla suddetta dipendente il trattamento economico mensile lordo proprio del personale inquadrato nella Cat. D;

4. di stabilire che la dott.ssa L.C verrà sottoposta ad un periodo di prova pari a 4 settimane - trattandosi di contratto di durata superiore a 6 mesi – secondo le modalità e la disciplina prevista sia dal C.C.N.L. Funzioni Locali del 21.05.2018 all'art. 51, comma 2, che dal Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del Comune di Reggio Emilia - Sezione C – art. 2, comma 2, e che l'indicazione di tale periodo di prova verrà inserita nel contratto individuale di lavoro che verrà sottoscritto dalla candidata;
5. di dare atto che la complessiva spesa di € 26.036,35 rientra nella spesa precedentemente impegnata con riferimento al Fondo Povertà 2020 ed ora rinvenibile quale disponibilità su reimpiego FPV, come segue:

(Anno 2022)

quanto a € 17.690,65 al capitolo 31889 "Assunzione Personale Finanziato da Fondo Povertà Statale" del PEG 2022 Bilancio pluriennale 2022-2024 – Annuale 2022 - codice Modalità di Gestione Conto Annuale 001 Interventi in economia diretta - e precisamente:

art. 1 € 12.612,40 - Competenze lorde - COGE HA – PD 3102 – imp. 2022/633 sub.1  
codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:

- codice funzionale missione / programma: 12.04
- codice piano dei conti integrato: 1.01.01.01.006
- codice COFOG: 10.7.1
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1104

art. 2 € 3.378,75 - Contributi a carico del Comune - COGE HC - PD 3104 - imp. 2022/634 sub.1  
codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:

- codice funzionale missione / programma: 12.04
- codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.001
- codice COFOG: 10.7.1
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1111

art. 2 € 606,32 - Contributi a carico del Comune (TFR) - COGE HC - PD 3104 - imp. 2022/635 sub.1

codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:

- codice funzionale missione / programma: 12.04
- codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.003
- codice COFOG: 10.7.1
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1113

art. 3 € 1.093,18 - IRAP - imp. 2022/636 sub.1

codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:

- codice funzionale missione / programma: 12.04
- codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.001
- codice COFOG: 10.7.1
- codice SIOPE: 1701

(Anno 2023)

quanto a € 8.345,70 al capitolo 31889 "Assunzione Personale Finanziato da Fondo Povertà Statale" del PEG 2022 Bilancio pluriennale 2022-2024 – Annuale 2022 – codice Modalità di Gestione Conto Annuale 001 Interventi in economia diretta - dando atto che tali quote saranno oggetto di re-imputazione sul bilancio di esercizio 2023 tramite il fondo pluriennale vincolato - e precisamente:

art. 1 € 5.700,23 - Competenze lorde - COGE HA – PD 3102 – imp.2022/633 sub.2

codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:

- codice funzionale missione / programma: 12.04
- codice piano dei conti integrato: 1.01.01.01.006
- codice COFOG: 10.7.1

- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1104

art. 2 € 1.560,06 - Contributi a carico del Comune - COGE HC - PD 3104 – imp.2022/634 sub.2  
codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:

- codice funzionale missione / programma: 12.04
- codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.001
- codice COFOG: 10.7.1
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1111

art. 2 € 580,66 - Contributi a carico del Comune (TFR) - COGE HC - PD 3104 – imp.2022/635 sub.2

codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:

- codice funzionale missione / programma: 12.04
- codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.001
- codice COFOG: 10.7.1
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1113

art. 3 € 504,75 - IRAP - imp.2022/636 sub.2

codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:

- codice funzionale missione / programma: 12.04
- codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.001
- codice COFOG: 10.7.1
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1701

6. di dare atto, inoltre, per quanto concerne la spesa relativa all'assunzione a tempo determinato oggetto del presente provvedimento, che:

- si possano effettuare, nell'anno in corso, le azioni di reclutamento di personale previste nel PTFP 2021-2023 – anno 2022 e parziale modifica del Pieno 2021 (approvato, come anzidetto, con Delib. G.C. 245 del 23.12.2021) – dove, al paragrafo “**4. Strategie di Recruiting e Fabbisogno di personale**” si prevedeva la possibilità di effettuare “*assunzioni a tempo determinato da graduatorie proprie o di altri enti per esigenze straordinarie o sostitutive, laddove sia motivatamente compromessa la funzionalità degli uffici o sia necessario garantire gli standard quantitativi/qualitativi di personale previsti dalle norme (scuole, servizi sociali).*” ed in particolare, tra le altre, “*...le assunzioni a tempo determinato di Assistenti Sociali finanziate “a valere” su risorse etero finanziate (“Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale” di cui all’art. 1, comma 386, della legge 28/12/2015, n. 208 ecc.) e su risorse proprie nei limiti degli stanziamenti di bilancio destinati a tale voce di spesa.*”  
...”;
- la stessa trova copertura nel Bilancio pluriennale 2022-2024, annuale 2022, con riferimento al finanziamento assegnato sul Fondo povertà 2020 – quota servizi e più precisamente nelle risorse che risultano precedentemente impegnate ed ora quale disponibilità su reimpiego FPV (€ 65.090,40) a fronte delle sopravvenute cessazioni di personale assunto a tempo determinato per le medesime finalità (cessazioni di cui si è dato conto al punto 5), anche per le quote necessarie a coprire la spesa relativa all'annualità 2023;
- pertanto gli importi a copertura della spesa relativa all'annualità 2023 verranno temporaneamente impegnati sull'annualità 2022, dando atto che saranno oggetto di re-imputazione sul bilancio di esercizio 2023 tramite il Fondo Pluriennale Vincolato, in ottemperanza ai principi di armonizzazione contabile;
- tale spesa è esclusa dai vincoli e limiti alla spesa di personale:
  - di cui agli art. 1 commi 557, 557-bis, -ter e -quater della Legge 296/2006 e ss.mm.ii. in materia di contenimento e riduzione della spesa di personale rispetto alla spesa media sostenuta nel triennio 2011-2013;
  - di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 (articolo modificato da ultimo dall'art. 11 comma 4-bis del D.L. 90/2014, che ha eliminato di fatto i vincoli in materia di riduzione della spesa per assunzioni a tempo determinato per gli Enti locali rispettosi delle regole, contenendola solo complessivamente entro quella sostenuta nel 2009);

- relativi alla “sostenibilità finanziaria” di predetta spesa, di cui all’art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 e ss.mm.ii., convertito con modificazioni con Legge n. 58/2019, al D.M. 17.03.2020 ed alla Circolare interministeriale 08.06.2020 - poiché si tratta di spesa finanziata da risorse provenienti da “altro soggetto”, espressamente finalizzate ad assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-*bis* e 2 dell’art. 33 del suddetto D.L. 34/2019 e ss.mm.ii., per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento (cfr. C. Conti delib. 116/2020/PAR);

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo al Dirigente firmatario.

Ai sensi dell’art. 183 comma 7 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., si trasmette il presente provvedimento alla Ragioneria Comunale per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(Dott.ssa Battistina Giubbani)